



COMUNE DI CONTROGUERRA

Provincia di Teramo

Via G. Amadio n. 2 - C.A.P. 64010 - Tel. 0861 809901
P.IVA 00592770671 - Cod. Fisc. 82001760675 - c.c.p. n. 11686649

COMUNE DI CONTROGUERRA (TE)
Prot. n. 0003576 in Partenza del 25-06-2020
Categoria 1 Classe 6

Ordinanza n. 18 del 2020



Oggetto: Ordinanza del Sindaco – Disposizioni conseguenti agli atti e ai provvedimenti adottati dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero della Salute in materia di contenimento della diffusione della patologia derivante da Covid-19

IL SINDACO

VISTI i seguenti provvedimenti adottati dal Governo in materia di gestione dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi della pandemia da Covid-19:

- D.P.C.M. 11 giugno 2020
- D.P.C.M. 17 maggio 2020
- D.L. 16 maggio 2020 n. 33
- D.P.C.M. 12 maggio 2020
- D.P.C.M. 26 aprile 2020;
- D.P.C.M. 1 aprile 2020;
- D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- D.P.C.M. 22 marzo 2020;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- D.P.C.M. 11 marzo 2020;
- D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- D.P.C.M. 4 marzo 2020;
- D.P.C.M. 1 marzo 2020;
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020;
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;
- D.C.M. 31 gennaio 2020;

VISTE le seguenti ordinanze adottate dal Dipartimento della protezione Civile:

- ORDINANZA 25 marzo 2020;
- ORDINANZA 9 marzo 2020;

VISTI i seguenti provvedimenti adottati dal Ministero della Salute:

- ORDINANZA 22 marzo 2020;
- ORDINANZA 20 marzo 2020;
- ORDINANZA 21 febbraio 2020;

RICHIAMATE le ordinanze proprie:

- ORDINANZA n. 6/2020 del 4/3/2020;
- ORDINANZA n. 7 del 9/3/2020;
- ORDINANZA n. 8 del 12/3/2020;
- ORDINANZA n. 9 del 13/3/2020;
- ORDINANZA n. 10 del 10/4/2020;
- ORDINANZA n. 12 del 4/5/2020;
- ORDINANZA n. 13 del 7/5/2020;
- ORDINANZA n. 14 del 22/05/2020;
- ORDINANZA n. 15 del 26/05/2020;
- ORDINANZA n. 17 del 05/06/2020

RITENUTO di dover adottare ulteriori e dettagliate disposizioni conseguenti ai provvedimenti sopra citati, al fine di fronteggiare il diffondersi della patologia da Covid-19 all'interno del territorio comunale di Controguerra, nel rispetto delle nuove disposizioni dettate soprattutto dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dal successivo D.P.C.M. 17 maggio 2020;

CONSIDERATA l'opportunità di disciplinare l'accesso ai luoghi e agli spazi pubblici comunali;

ATTESO di dover disciplinare ulteriormente le modalità di accesso ai locali del Municipio da parte del pubblico;

VALUTATO ogni opportuno ed ulteriore elemento in relazione all'evolversi della emergenza in corso, nonché alla vigilanza del comportamento dei cittadini nell'autodisciplinarsi e nel rispettare le condizioni di sicurezza nella fruizione degli spazi, facendo salve eventuali successive disposizioni;

RITENUTO di dover dare disposizioni in merito agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie, etc.)

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 2000;

ORDINA

1. A decorrere dal 25/06/2020, ferma restando la garanzia di svolgimento dei servizi essenziali, e fino a nuove disposizioni, è prorogata la validità dell'ordinanza n. 9 del 13 marzo 2020, inerente le modalità di accesso ai locali del municipio da parte del pubblico e dell'utenza che rimane consentito solo per l'espletamento di pratiche urgenti ed indifferibili che richiedano la presenza fisica; in ogni caso, è fatto obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e di indossare almeno la mascherina di protezione; altresì, è istituito un filtro all'ingresso principale: il pubblico è tenuto a suonare il campanello e ad attendere che un addetto autorizzi l'eventuale ingresso; gli utenti sono invitati a privilegiare il contatto con gli uffici comunali tramite telefono, posta elettronica e posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:

- 0861 809901;
- info@comune.controguerra.te.it;
- protocollo@comune.controguerra.te.it;
- uffprotcomunecontroguerra@postecert.it;

L'accesso del pubblico, ferme restando le condizioni e prescrizioni di cui sopra, è subordinato alla compilazione di apposita autocertificazione attestante:

- l'assenza di temperatura corporea superiore a 37,5 °C, rilevata nella giornata;
- di non essere sottoposti alla misura della quarantena;
- di non essere a conoscenza di eventuali positività al virus *Covid-19*;
- di non essere a conoscenza di aver avuto contatti con persone positive al virus *Covid-19*;
- di impegnarsi ad informare tempestivamente il Comune di Controguerra in caso di successivo accertamento di positività al virus *Covid-19*;

2. I Responsabili dei Settori, di concerto con il Segretario Comunale, continuano ad adottare tutte le misure consone ed efficaci all'organizzazione dei servizi di competenza e nell'ambito dei servizi pubblici individuali e/o indispensabili individuati con atto del Segretario Comunale prot. n. 1761 del 23/03/2020,

prediligendo le modalità di lavoro agile, *smartworking*, lavoro da remoto etc.;

3. Relativamente all'accesso ai parchi pubblici comunali, Parco delle Rimembranze e Parco Leonardo da Vinci, si dispone:

- l'accesso ai parchi pubblici è consentito dalle ore 08:00 alle ore 24:00;
- l'utilizzo dei giochi è consentito ai bambini e ragazzi dai tre ai dodici anni di età compiuti;
- non è consentito l'accesso ai parchi in caso di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore a 37,5°C.;
- i genitori, gli accompagnatori i ragazzi ed i bambini al di sopra dei sei anni di età, dovranno utilizzare la mascherina nell'area giochi e provvedere all'igienizzazione delle mani prima e dopo l'utilizzo;
- dovrà essere rispettato il distanziamento fisico di almeno un metro, tranne per i componenti dello stesso nucleo familiare;
- non è consentita nell'area parco la pratica dell'attività ludico/sportiva di gruppo che possa dar luogo ad assembramenti;
- le mascherine sono classificate come rifiuti indifferenziati e pertanto vanno conferite negli appositi contenitori, ne è assolutamente vietato l'abbandono in terra.

Ai sensi del DPCM 11 giugno 2020 l'accesso ai parchi pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 ("*E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*"), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

5. Fino a nuove disposizioni, restano interdetti l'accesso e la fruizione dei locali e degli immobili comunali di uso pubblico (campo sportivo, palestra comunale, locali ex Scuola Materna via Amadio, palazzo enoteca comunale, etc.) per attività fisica e assembramenti;

6. I pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, etc.) osservano il normale orario di apertura e chiusura previgente all'emergenza.

Le violazioni della presente ordinanza sono punibili ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 2000.

Il presente provvedimento è trasmesso a:

- Comando Polizia Municipale di Controguerra;
- Prefettura di Teramo;
- Comando Carabinieri di Corropoli

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nei modi previsti dalla vigente normativa.

Dalla Residenza Municipale, 25 GIU 2020

IL SINDACO
Ing. Franco Carletta



